



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi

I.r. 29/2011, art. 7
SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ATTO Consiglio n. 780	
PROPONENTE	Consiglieri: Paolo Pagliaro, Michele Emiliano, Cristian Casili, Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Giacomo Conserva, Michele Picaro, Antonella Laricchia, Antonio Maria Gabellone, Luigi Caroli, Renato Perrini, Francesco Ventola, Sebastiano Giuseppe Leo, Giovanni Francesco Stea, Sergio Clemente, Maurizio Bruno, Ruggiero Mennea, Saverio Tammacco, Joseph Splendido, Massimiliano Di Cuia, Paolo Dell'Erba, Giannicola De Leonardis, Vincenzo Di Gregorio, Pietro Luigi Lopalco, Debora Ciliento, Lucia Parchitelli, Mauro Vizzino, Antonio Tutolo, Stefano Lacatena, Antonio Paolo Scalera
TITOLO	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del mototurismo

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO	
n. articoli relazione allegati	5 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	Statuto della Regione Puglia Sentenza Corte Costituzionale n. 214/2006 Art. 19, Legge 31 dicembre 2009, n. 196

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE
Nella Pdl non si rilevano criticità di drafting normativo.

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge in esame intende regolamentare la promozione di una tipologia di turismo diffusa, il mototurismo, *“una particolare tipologia di turismo esperienziale che permette di interagire facilmente con i luoghi visitati, un turismo del territorio che, attraverso gli spostamenti in moto, dà l’opportunità di scegliere in modo flessibile il livello di interesse del turista, facendolo soffermare maggiormente sui luoghi e sugli aspetti del territorio che lo incuriosiscono di più”*.

La finalità di promuovere il mototurismo, quale offerta turistica stagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attraverso l’utilizzo di motocicli, è esplicitata nell’art. 1 della proposta di legge in argomento. Detta finalità è successivamente declinata, all’art. 2, mediante la previsione di molteplici iniziative che si inseriscono nell’ambito dell’attività di programmazione regionale, coerentemente a più ampie finalità sancite dallo Statuto della Regione Puglia.

Nella sentenza n. 214/2006, la Corte Costituzionale, riprendendo altre pronunce sul tema, ha riaffermato che il turismo è materia di competenza legislativa residuale (sentenze n. 90 del 2006 e n. 197 del 2003), osservando, altresì, che tale circostanza non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l’esercizio (sentenze n. 242 del 2005 e n. 6 del 2004), in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione (art. 118 Cost.).

Pertanto, all’esito di una compiuta disamina, la proposta di legge in esame è coerente con il quadro normativo di riferimento innanzi riportato.

Con riferimento alle attività elencate nell’art. 2 della proposta di legge, si suggerisce di prevedere, all’interno dell’articolo indicato, una ulteriore previsione normativa, al fine di favorire il coordinamento e l’integrazione tra la proposta in esame e altre leggi regionali sul tema (es. legge regionale n. 29/2021 – enoturismo; legge regionale n. 24/2022 - strade del vino e dell’olio extravergine di oliva).

Con particolare riguardo all’art. 3, la Regione Puglia è chiamata a promuovere la formazione di appositi operatori, anche avvalendosi del Coni, dell’Asi, della Federazione Motociclistica italiana e di enti di promozione sportiva riconosciuti. I programmi dei corsi sono stabiliti dalla Giunta Regionale e i percorsi formativi sono inseriti negli atti di programmazione in materia di formazione professionale, nei limiti delle risorse disponibili, senza prevedere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Sul punto, fermo restando quanto precisato dalla relazione circa la quantificazione degli oneri, si suggerisce di indicare in modo puntuale la relativa copertura finanziaria, anche al fine di evitare censure di incostituzionalità per contrasto con la previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e con il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., di cui il suddetto art. 19 della legge n. 196/2009 costituisce disposizione specificativa.

Il Dirigente *ad interim*
Sezione Affari e Studi Giuridici e
Legislativi
Avv. Domenica Gattulli